



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.6

**OGGETTO:** Sentenza della Corte Costituzionale N. 129/2016 relativa a determinazione della riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio Anno 2013. Istanza di Rimborso ai Ministeri Dell'economia e Finanze e dell'interno.

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **diciassette** e minuti **quindici** nella delle adunanze della Comunità Montana di Isili, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mameli Gualtiero - Sindaco	Sì
2. Meloni Antonio - Assessore	No
3. Daga Salvatore - Assessore	Sì
4. Pili Giuseppe Michele - Assessore	Sì
5. Paba Katia - Assessore	No
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor G. Loddo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2013, n. 95, (altrimenti noto come decreto *spending review*):

- **ha disposto** la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali ai Comuni, per il complessivo importo, a livello nazionale di 2.250 milioni di euro, per l'anno 2013 nei confronti dei Comuni, in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi;
- **ha previsto**, in particolare, che a decorrere dall'anno 2013, le riduzioni da applicare a ciascun Comune sono determinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, ripartendo la stessa riduzione per ciascun ente in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

**SPECIFICATO** che il Comune di Aritzo, per effetto del suddetto criterio di riparto, ha subito nel 2013 una decurtazione delle entrate erariali quantificabile in euro 95.241,92;

**ACCLARATO** che detta decurtazione è del tutto illegittima alla luce dei criteri enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 129/2016, depositata il 6.6.2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 8.6.2016;

**EVIDENZIATO** al riguardo che la sentenza in parola ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 avente per oggetto *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno;

**ACCERTATO** pertanto che la norma analizzata dalla Consulta ha comportato la lesione dell'autonomia finanziaria riconosciuta agli Enti Locali dall'art. 119 della Costituzione in quanto:

- la disposizione censurata non stabilisce un termine entro il quale il decreto ministeriale che determina la riduzione di entrate erariali per ciascun Comune deve essere emanato.
- il parametro utilizzato per la determinazione della riduzione dei trasferimenti statali nelle spese sostenute, da parte di ciascun ente locale, per i "consumi intermedi", del triennio 2010-2012, è una categoria nella quale rientrano sia le spese stanziare nell'interesse di ogni singola amministrazione sia quelle destinate ad assicurare servizi ai cittadini;
- la riduzione dei trasferimenti statali basati sulle spese sostenute dai singoli Comuni per i "consumi intermedi" è ispirata a una *ratio* diversa da quella che connota la previsione costituzionale del fondo perequativo, che si basa sul criterio della capacità fiscale per abitante;

**CONSIDERATO** inoltre che la disposizione in commento, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, ha altresì violato gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni per l'anno 2012, non subordina la determinazione unilateralmente assunta dallo Stato con decreto ministeriale all'ipotesi di inerzia della Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali;

**RITENUTO** consolidato l'orientamento della giurisprudenza che afferma il principio della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pronuncia che non sono esauriti;

**DATO ATTO** che per rapporti ancora non esauriti, per consolidata giurisprudenza, si intendono i rapporti per i quali non siano decorsi termini di prescrizione o decadenza, come nel caso di specie per cui viene avanzata la richiesta di rimborso;

**RILEVATO** che, alla luce della predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, avente efficacia retroattiva, questo Comune ha subito una illegittima decurtazione delle entrate erariali, con conseguente diritto al rimborso della suddetta somma da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da parte del Ministero dell'Interno;

**RITENUTO** opportuno presentare alle competenti autorità statali una specifica istanza di rimborso volta ad ottenere la restituzione delle risorse illegittimamente decurtate;

**RICHIAMATO** l'art. 3, comma 2, del D.lgs.vo 267/2000 e ss.mm. e ii. nella parte in cui stabilisce che: *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;

**RITENUTE** integrate le condizioni per attivare le misure di cui al presente atto con la precipua finalità di tutelare e salvaguardare gli interessi della Comunità Aritzese;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e, per effetto, l'opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto attraverso specifica autorizzazione al Sig. Sindaco, quale Rappresentante Legale dell'Ente, di sottoscrivere l'istanza di cui è caso;

**RICHIAMATA** le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 e n. 19 in data 16.08.2016 afferenti l'approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione 2016/2018;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'istruttoria del presente atto, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs.vo 267/2000 e ss.mm. e ii;

**PER QUANTO PREMESSO**

**CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI;**

**DELIBERA**

1. **di approvare** le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo da intendersi qui interamente trasposte quali sua parte integrante e sostanziale;
2. **di autorizzare** il Sig. Sindaco, Rappresentante Legale dell'Ente, a presentare istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dell'Interno per ottenere il diritto al rimborso da parte del Comune di Aritzo delle entrate erariali illegittimamente decurtate, nella misura di **€ 95.241,92** in sede di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio del fondo perequativo per l'anno 2013, come meglio illustrato in premessa alla luce della invocata sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016;
3. **di incaricare** la dipendente dott.ssa Rosanna Lai, nella sua veste di Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla predisposizione, in coerenza con il presente atto, dell'istanza di cui è caso e della sua sollecita trasmissione alle competenti autorità statali;
4. **di dichiarare**, da ultimo, con successiva e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs.vo 267/2000, riconosciuta l'urgenza di assicurare il sollecito perfezionamento delle sue finalità.

**PARERI**

**(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)**

I sottoscritti, **VISTA** la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza **ESPRIMONO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il profilo Tecnico/Contabile si esprime:  
Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Rosanna Lai

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Sindaco  
Mameli Gualtiero

Il Segretario Comunale  
dottor G. Loddo

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_20.2.2017\_\_\_\_\_, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo , lì \_\_\_\_\_20.2.2017\_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , n.267.

Aritzo, lì \_\_\_\_\_20.2.2017\_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
dottor G. Loddo

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal ..... al ....., senza reclami.

#### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale  
dottor G. Loddo